



SINTESI ASSISTENZA FISCALE 730-4
INPS



Sommario

Sommario.....	1
Premessa	2
Controlli dell' Agenzia delle Entrate.....	3
Assenza della risultanza contabile negli Archivi Inps	3
Abbinamento della risultanza contabile	4
Modalità di effettuazione dei conguali	6
Le dichiarazioni Integrative	7
Interruzione dell'assistenza fiscale	9
Comunicazione	10
Assistenza fiscale per il sostituto d'imposta e Certificazione Unica	11

Premessa

L'INPS non effettua l'assistenza fiscale diretta, ma riceve le risultanze contabili delle dichiarazioni dei redditi (mod.730/4) ed effettua i relativi conguagli.

Il contribuente presenta la propria dichiarazione 730 direttamente tramite web (precompilata disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate) o tramite intermediario autorizzato (Caf o Professionisti abilitati).

L'Inps riceve, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, il risultato finale delle dichiarazioni relative ai contribuenti che indicano l'Istituto quale sostituto d'imposta, sia quelle trasmesse da Caf e professionisti abilitati che le precompilate.

Il conguaglio viene effettuato dall'Inps sulla prima rata utile della prestazione o emolumento erogato.

Controlli dell' Agenzia delle Entrate

L' Agenzia delle Entrate può applicare controlli (in relazione ai criteri per l' individuazione degli elementi di incoerenza) e per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo il 730/4 non è messo a disposizione del sostituto d' imposta.

In caso di controllo preventivo, l' Agenzia delle Entrate informa il contribuente mediante avviso, per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web, altrimenti informa il soggetto che ha prestato l' assistenza fiscale per le dichiarazioni presentate tramite un Caf o un professionista.

Assenza della risultanza contabile negli Archivi Inps

Da quanto sopra esposto, può accadere che non sia presente la propria dichiarazione 730-4 perché non è stata ancora trasmessa dall' Agenzia delle Entrate all' Istituto o perché la dichiarazione è sottoposta a controlli da parte dell' Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l' INPS è identificato dal proprio codice fiscale **80078750587** e non dalla denominazione. Per questo motivo, nella compilazione del modello 730, non si devono utilizzare né la partita IVA dell' Istituto e né il codice fiscale di uno degli Enti Soppressi e assorbiti dall' Istituto.

Una casistica a parte è per i contribuenti che hanno subito una modifica del proprio codice fiscale per cui si potrebbe verificare un momentaneo disallineamento; in questo caso si può contattare il Contact Center (numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il

numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) o la sede territoriale Inps.

Abbinamento della risultanza contabile

L'Inps, per ogni risultanza contabile 730-4 ricevuta, verifica che il codice fiscale del dichiarante sia riconosciuto come un soggetto per il quale ha operato come sostituto d'imposta nell'anno di presentazione della dichiarazione: il rapporto di sostituzione **non deve essere cessato** anteriormente alla data di presentazione del modello 730, che nella suddetta circolare è indicata come 1 aprile.

Si ricorda che in caso di dichiarazione congiunta al sostituto d'imposta perviene solo il codice fiscale del dichiarante e non quello del coniuge.

Il contribuente, pertanto, deve indicare nel modello 730 il sostituto d'imposta che, erogando nell'anno degli emolumenti, possa effettuare i conguagli previsti dalla liquidazione del modello, indipendentemente dal soggetto che ha emesso la Certificazione Unica.

In assenza di un sostituto d'imposta, il contribuente può presentare un mod. 730 "senza sostituto". In questo caso sarà l'Agenzia delle Entrate a provvedere all'effettuazione dei relativi rimborsi.

Il contribuente che avesse indicato un sostituto d'imposta che non può effettuare il conguaglio dovrà presentare un modello 730 "Integrativo di tipo 2".

Esempio

Se un contribuente ha percepito fino a gennaio dell'anno in corso una prestazione a sostegno del reddito (es. Naspi) erogata dall'INPS e da febbraio è tornato alle dipendenze della ditta XXXX deve indicare, nel mod. 730, quest'ultima ditta e non l'INPS, quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli.

Naturalmente, se già sa che a maggio diventerà un pensionato INPS indicherà l'Istituto come sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli.

La norma prevede l'indicazione del "sostituto d'imposta", per cui il contribuente non può indicare l'INPS nel caso in cui riceva emolumenti di tipo assistenziale che non sono soggetti ad imposta (come assegno sociale, invalidità civile, ...) mentre possono indicare Inps come sostituto d'imposta i soggetti che hanno un pagamento periodico, anche se con modalità particolari di tassazione (es. i percettori di assegni straordinari al reddito dei dipendenti degli enti creditizi).

Modalità di effettuazione dei conguagli

L'Istituto effettua i conguagli relativi alle dichiarazioni 730 a partire dal mese di agosto e la rateizzazione massima applicabile è di 4 mesi, dovendosi concludere con il mese di novembre.

La richiesta di rateizzazione può essere indicata se il risulta un importo complessivamente a debito.

La rateizzazione viene applicata sui conguagli in modo tale da effettuare trattenute costanti. Pertanto, in presenza anche di conguagli con importi a credito, le singole componenti potrebbero non avere un importo costante su ogni rata. Rimarrà costante invece la somma algebrica dei conguagli delle voci capitali.

Per esempio, data una dichiarazione con credito per addizionale regionale di 10€ e debito Irpef pari a 110€, con richiesta di trattenuta in 4 rate, avremo un debito complessivo di 100€ con una trattenuta mensile di 25€. Sul primo mese comparirà il rimborso di 10€ del credito per addizionale regionale e un debito di 35€ per Irpef che determinerà una trattenuta reale di 25€, pari alla rata richiesta. Nei mesi successivi la rata capitale sarà di 25€ mensili come debito Irpef da 730. A partire dal secondo mese di rateazione, saranno applicati gli interessi dello 0,33% mensile, come indicato anche nelle istruzioni del modello 730.

Entro il 10 ottobre il contribuente può chiedere l'applicazione di una minore trattenuta come secondo acconto Irpef/cedolare secca o chiedere che la trattenuta non venga effettuata. Tale richiesta può essere effettuata tramite il portale istituzionale.

Le dichiarazioni Integrative

Modello 730 integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un **maggiore credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può presentare un modello **730 Integrativo di tipo 1**. Con il modello Integrativo gli importi degli acconti rimangono invariati, ossia quelli della dichiarazione ordinaria, mentre vengono riportati, per differenza rispetto a quanto indicato nella dichiarazione ordinaria, gli importi a credito delle voci a saldo. Questi importi vanno ad integrare il conguaglio del modello ordinario.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di **identificare il sostituto** che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730

integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Il conguaglio sarà applicato dall'Istituto nel primo mese utile

Se il contribuente deve presentare un modello integrativo di tipo 2 (utilizzato per modificare il sostituto d'imposta indicato nel modello ordinario) e si accorge di essere nella condizione di dover presentare anche un modello integrativo di tipo 1 può unificare i due modelli presentando un integrativo di tipo 3.

Sia il modello 730 Integrativo di tipo 1 che il modello 730 Integrativo di tipo 3 saranno liquidati nel mese di dicembre.

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo", che, una volta ricevuto dall'Istituto, andrà in sostituzione totale di quello precedentemente elaborato, con conguaglio sul primo pagamento disponibile.

Interruzione dell'assistenza fiscale

Qualora il sostituto d'imposta non possa continuare ad applicare i conguagli (ad es. per il decesso del contribuente o per cessazione nell'erogazione degli emolumenti nel periodo d'imposta¹) viene effettuata l'interruzione dell'assistenza fiscale che ha lo scopo di determinare gli importi residuali da comunicare agli interessati.

Possono aversi anche situazioni di incapacienza di fine anno, nei casi in cui l'Istituto non sia riuscito a conguagliare completamente quanto presente nella dichiarazione 730/4, con gli emolumenti erogati fino al mese di dicembre, con conseguenti importi residuali.

Nel caso in cui l'erogazione di una prestazione sia cessata e conseguentemente la procedura di assistenza fiscale si sia interrotta, ma il contribuente sa che avrà diritto ad un'altra prestazione² può allora chiedere l'annullamento dell'interruzione affinché i conguagli vengano effettuati sulla nuova prestazione, rivolgendosi al Contact Center o alla sede territoriale Inps.

Tale eventualità è prevista dalle norme che prescrivono, però, l'applicazione di un interesse di incapacienza dello 0,40% mensile.

¹ Prestazioni temporanee, prestazioni soggette a verifiche oppure nei casi di superamento di requisiti anagrafici

² Esempio cessata una prestazione temporanea, ma ha presentato domanda di pensione...

Comunicazione

In caso di interruzione dell'assistenza fiscale, l'Inps comunica ai contribuenti le seguenti informazioni:

- a) importi della risultanza contabile pervenuta
- b) conguagli effettivamente operati per soggetto (dichiarante e coniuge) e per singola imposta
- c) conguagli residui non operati

Gli importi residui a debito dovranno essere versati dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con scadenza gennaio dell'anno successivo e con la maggiorazione dello 0,40% mensile, portando in compensazione le eventuali somme a credito.

In ogni caso è opportuno fare riferimento alle indicazioni in merito fornite da parte dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di interruzione dell'assistenza fiscale per una dichiarazione congiunta i due contribuenti devono disgiungere le proprie posizioni effettuando singolarmente gli eventuali versamenti.

Assistenza fiscale per il sostituto d'imposta e Certificazione Unica

Il sostituto d'imposta effettua i conguagli per conto dell'Agenzia delle Entrate ed è tenuto a comunicare, nell'anno successivo, tutti gli importi trattenuti o versati risultanti dal 730/4 e gli eventuali conguagli non effettuati.

Tale comunicazione viene effettuata contestualmente alla certificazione, per ogni contribuente, degli emolumenti erogati in base al rapporto di sostituzione.

Queste informazioni vengono riportate anche nella CU che l'Istituto rilascia ai propri sostituiti, limitatamente alle voci utili ai fini della compilazione della successiva dichiarazione dei redditi, ossia le trattenute effettuate come acconto (Irpef/cedolare secca/addizionale comunale), gli eventuali crediti non rimborsati o debiti non trattenuti.